



Regolamento generale di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il conferimento di borse di ricerca, con copertura su fondi d'Ateneo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998, secondo cui il MUR, con proprio decreto, determina annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili anche per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post laurea.

Le borse di ricerca possono essere attivate, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera f), della legge n. 240/2010, come modificato dal decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, anche mediante specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, senza oneri finanziari per l'Università.

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, alle borse di ricerca ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall'Unione europea, nonché ai casi di borse post *lauream* comunque denominate; non si applica ai dottorati di ricerca, nonché ai premi di ricerca e di studio.

Le borse di ricerca sono destinate a cittadini italiani o stranieri che siano in possesso:

- di laurea triennale,
- di laurea specialistica o magistrale,
- di laurea magistrale a ciclo unico,
- di laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99.

I destinatari devono essere in possesso dei suddetti titoli, conseguiti in Italia o conseguiti all'estero in via equipollente.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere equiparabile per durata e contenuto a quello conseguito in Italia e il candidato deve essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo accademico rilasciata dalle competenti autorità secondo la normativa vigente.

Qualora il candidato non abbia ancora ottenuto l'equipollenza, può allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al concorso.

La valutazione del titolo sarà possibile solo se, dai documenti prodotti, in italiano o in inglese, potranno evincersi tutte le informazioni necessarie contenenti gli elementi minimi per la valutazione (tipo titolo; durata normale del corso; denominazione ufficiale dell'istituzione accademica che ha rilasciato il titolo; data di conseguimento del titolo; voto/giudizio di conseguimento rapportato alla scala adottata nel sistema di istruzione superiore di riferimento).

La valutazione di non idoneità del titolo comporta l'esclusione dalla prova di selezione.

I candidati con titolo di studio conseguito all'estero vincitori della procedura concorsuale, entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione della borsa, dovranno inviare i seguenti documenti: copia, in italiano o in inglese, del titolo conseguito all'estero e del relativo certificato riportante le prove sostenute e la votazione, con allegata la relativa traduzione e legalizzazione, e dichiarazione di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o attestati di comparabilità e verifica rilasciati da centri ENIC_NARIC.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, o il possesso del titolo di specializzazione di Area medica, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione della borsa.

La partecipazione al procedimento di conferimento delle borse è preclusa ai soggetti che siano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo e, in particolare, a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Art. 2 - Durata e importo delle borse

La durata minima delle borse non può essere inferiore a 3 mesi, mentre quella massima è variabile ed è determinata dal responsabile scientifico del progetto.

La borsa può essere prorogata.

Solo se la proroga non è stata già prevista in sede di attivazione della borsa, è necessario che la stessa, dietro richiesta motivata del Responsabile scientifico, sia deliberata dal Consiglio della struttura interessata e approvata dal Senato Accademico e, se i relativi costi gravano su fondi di Ateneo, anche dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo è stabilito con riferimento al progetto di ricerca che si intende realizzare, sulla base della disponibilità dei fondi, ai fini della copertura dell'intero costo della borsa, anche in caso di un'eventuale proroga.

Art. 3 – Attivazione

Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore devono contenere:

- il programma di ricerca che si intende realizzare;
- il contributo finanziario messo a disposizione dal soggetto finanziatore e le relative modalità di pagamento;
- la durata;
- l'indicazione della borsa di studio che si intende istituire;
- la struttura interessata e il responsabile scientifico;
- la disciplina relativa alla proprietà dei risultati.

L'attivazione delle borse di ricerca è proposta dal responsabile del progetto di ricerca ed è adottata dal Consiglio della struttura interessata, ovvero dal Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio del Centro e da ogni altra struttura prevista nello Statuto. L'adozione della borsa deliberata dal Consiglio della struttura è soggetta ad approvazione da parte del Senato Accademico, e, per la parte relativa alla disponibilità finanziaria sui fondi d'Ateneo, anche da parte del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di attivazione deve indicare:

- il riferimento alla convenzione già stipulata o in corso di approvazione, riferendosi, in questo caso, alla domanda avanzata dal responsabile del progetto;
- il programma di ricerca che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
- la durata e l'eventuale proroga, l'importo della borsa e le modalità del pagamento;
- il titolo di studio richiesto e la relativa classe di laurea;
- eventuali requisiti o competenze specifiche richieste ai candidati;
- la disponibilità dei fondi per la copertura dell'intero costo della borsa.

Art. 4 - Bando di selezione

Il bando di selezione viene pubblicato per un termine non inferiore a 10 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo di Ateneo. Ove la borsa di ricerca sia finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del PNR il predetto termine può essere ridotto a 7 giorni, ma non inferiore a tale periodo.

Il bando di selezione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- il criterio della selezione, esclusivamente improntato al merito;
- la composizione della commissione giudicatrice;
- il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, con l'indicazione della relativa classe di laurea;
- gli altri eventuali titoli e competenze richiesti per l'assegnazione;
- il programma di ricerca cui si riferisce la borsa con il relativo responsabile scientifico, la struttura scientifica presso cui sarà svolta l'attività del borsista;
- l'importo e la durata della borsa;
- le modalità di erogazione della borsa;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre, conformi alle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- ogni altro elemento utile per la selezione.

Il bando può prevedere, quali requisiti di accesso alla selezione, oltre a quello del possesso di un titolo di studio tra quelli elencati, anche ulteriori ed eventuali requisiti, di volta in volta stabiliti, ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta, in qualsiasi fase procedimentale, con motivato decreto notificato all'interessato.

Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione mediante la pubblicazione all'Albo di Ateneo, nonché sul sito web istituzionale dell'Ateneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai soggetti finanziatori.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e prove di selezione

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Responsabile scientifico della ricerca individuato dal Consiglio della struttura interessata.

È composta da tre docenti di ruolo afferenti a settori scientifico disciplinari congruenti o affini con il tema di ricerca. In luogo di uno di essi, d'intesa con l'Ateneo, può comporre la Commissione un membro designato in rappresentanza del soggetto erogatore della borsa.

La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati e mediante un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma di ricerca.

La Commissione giudicatrice procede in primo luogo a verificare il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati.

La Commissione procede, poi, a definire le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando ed il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio. A tal fine, la Commissione dispone di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.

La selezione avviene mediante la valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato e del successivo colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige il verbale nel quale viene riportata la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Per la nomina dei vincitori, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età anagrafica.

Gli atti sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sul sito web di Ateneo e all'Albo di Ateneo.

Art. 6 - Assegnazione della borsa

Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data notifica dell'assegnazione della borsa. Per beneficiarne sono tenuti a comunicare l'accettazione della borsa, sottoscrivere la lettera di assegnazione della borsa e ciò avrà valore di accettazione degli obblighi.

In nessun caso il conferimento della borsa configura un rapporto di lavoro con l'Ateneo.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali o a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, nell'ambito delle carriere previste nell'ordinamento dell'Ateneo.

L'attività di ricerca ha inizio nel giorno determinato e comunicato dal responsabile scientifico ai competenti uffici.

Art. 7 - Obblighi dei borsisti

Il borsista è tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti dal bando e dalle altre norme che regolano il rapporto. Il titolare di borsa è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, prima dell'avvio delle attività di ricerca, il responsabile scientifico si impegna a informare il titolare di borsa in merito ai rischi specifici presenti e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere.

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di ricerca attenendosi al programma predisposto dal docente responsabile.

Al termine dell'attività di ricerca, coincidente con lo scadere della durata della borsa, il borsista è tenuto a trasmettere al Consiglio della struttura di riferimento una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti approvata dal docente responsabile.

Art. 8 - Pagamento delle borse di ricerca

Il pagamento delle borse ai vincitori è disposto dalle strutture dipartimentali o dalle altre strutture scientifiche interessate. Il pagamento è effettuato in rate mensili posticipate.

Articolo 9 - Disposizioni in materia assicurativa

L'Università provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e per l'attività svolta dal titolare della stessa nell'ambito del programma di ricerca, alla stipula di una polizza per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è stata attribuita.

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possono a vario titolo partecipare, sono regolati dalle disposizioni contenute nell'atto negoziale di finanziamento della borsa, in osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 11 – Incompatibilità

La borsa non può essere cumulata con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.

Il conferimento della borsa è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato instaurati con privati e con Amministrazioni pubbliche, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

Art. 12 – Decadenza, sospensione e rinuncia della borsa

La decadenza dalla borsa di ricerca è prevista nei seguenti casi:

- mancata accettazione della borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- grave inadempimento degli obblighi da parte del borsista;
- falsa dichiarazione del borsista od omissione delle comunicazioni relative alla incompatibilità.

L'attività e la fruizione della borsa possono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, la borsa può essere conferita al candidato classificatosi idoneo, secondo l'ordine della graduatoria finale.

Il borsista che ha accettato ma intende rinunciare prima della scadenza, è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Responsabile scientifico. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di rinuncia. In tal caso, per il periodo rimanente della borsa non è previsto lo scorrimento in graduatoria.

La decadenza, la sospensione e la rinuncia sono dichiarate con decreto rettorale, sentito il responsabile scientifico.